



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott. ROMEO PALMA	Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott. SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere
dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 33/A/2022

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6545/R** del registro di segreteria, promosso da **Lo Presti Antonio** (c.f. LPRNTN61T19G273O), nato a Palermo il 19.12.1961, ivi residente in via Sammartino, n.28, difeso dall'avv. Alessandro Dagnino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Q. Sella, n.77, Palermo),

avverso l'Ufficio di Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia,

per ottenere la riforma della sentenza n.164/2020, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 16.4.2020;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 2021 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Alessandro Dagnino per il sig. Lo Presti ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con la sentenza n.164/2020 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana s'è pronunciata sull'azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura regionale nei confronti di Lo Presti Antonio.

In particolare, il P.M. aveva riferito che:

il Lo Presti prestava servizio presso l'assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, in qualità di dirigente amministrativo di ruolo; con verbale n.57 del 27.6.2013 l'assemblea degli azionisti della S.S.R. s.p.a. (Società Servizi Riabilitativi s.p.a.), avente come socio di maggioranza assoluta l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e quale oggetto sociale esclusivo la "gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di servizi sanitari integrati alla persona", designò il Lo Presti quale amministratore unico, fissando in € 36.000,00 lordi il relativo compenso annuo onnicomprensivo; ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.L.vo n.165/2001, il Lo Presti chiese ed ottenne formale autorizzazione a ricoprire tale incarico dal Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato regionale alla Sanità; a partire dal 16.12.2013 la S.S.R. s.p.a. divenne società a capitale interamente privato (detenuto da varie cooperative sociali), in quanto

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, come preventivato da epoca anteriore alla nomina del Lo Presti, aveva alienato, in considerazione di una normativa sopravvenuta (D.L. n.95/2012, conv. in L. n.135/2012), la propria quota azionaria di maggioranza al Consorzio di Cooperative Sociali "Sisifo";

il Lo Presti cessò dall'incarico di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. in data 27.4.2016 e comunicò tale evento alla Regione Siciliana con nota n.38560 del 10.5.2017;

per l'espletamento di tale incarico il Lo Presti percepì complessivamente € 102.300,00 lordi (€ 66.273,73 netti);

nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016, in qualità di dirigente di ruolo in servizio presso la Regione Siciliana, il Lo Presti fruì di una retribuzione complessiva lorda pari ad € 214.924,01.

Ciò premesso, la Procura aveva sostenuto che a partire dal 16.12.2013, data in cui la S.S.R. s.p.a. aveva assunto la forma di società a capitale interamente privato, l'incarico ricoperto dal Lo Presti in qualità di amministratore unico della medesima era divenuto incompatibile con il rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione Siciliana, considerato, altresì, che aveva perso validità l'autorizzazione che gli era stata rilasciata dall'Amministrazione in data 9.8.2013, quando la S.S.R. s.p.a. era società a partecipazione pubblica maggioritaria.

D'altro canto, il Lo Presti aveva omesso di comunicare tempestivamente alla Regione Siciliana l'avvenuta privatizzazione della S.S.R. s.p.a.

Orbene, secondo il P.M.:

la fattispecie in esame era esulante dall'ambito di applicabilità dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.L.vo n.165/2001, riguardanti la diversa ipotesi dell'avvenuto svolgimento senza autorizzazione, da parte di un dipendente pubblico, di attività esterne astrattamente autorizzabili;

si trattava, invece, dell'espletamento, da parte del Lo Presti, di attività divenuta non più autorizzabile, a causa d'incompatibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.3/1957;

in sostanza, poiché l'attività esterna incompatibile svolta dal Lo Presti aveva radicalmente leso il sinallagma del rapporto d'impiego intercorrente con la Regione Siciliana, s'era verificato un danno da parametrarsi all'intera retribuzione percepita dal medesimo dirigente regionale nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016, avendo il legislatore ravvisato come sussistente "in re ipsa" una presunzione di conflitto d'interessi, non superabile neppure "ex post" mediante la prova della regolare effettuazione della prestazione lavorativa presso l'Amministrazione d'appartenenza;

peraltro, nella fattispecie in esame non era neppure invocabile la "compensatio lucri cum damno", dato che, una volta acclarato che la prestazione lavorativa come dirigente regionale era stata resa "contra legem", sulla base di una presunzione "juris et de jure" alla medesima non poteva essere riconosciuta alcuna "utilitas" giuridicamente apprezzabile.

Con la sentenza n.164/2020 la Sezione di primo grado ha, preliminarmente, respinto l'eccezione, sollevata dal Lo Presti, di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

A tal proposito, il Giudice di primo grado ha evidenziato che la Procura:

non aveva inteso né prospettare un'ipotesi di nullità del contratto di lavoro del Lo Presti, per il fatto che egli avesse svolto attività incompatibile con il rapporto d'impiego quale dirigente regionale, né esercitare nei suoi riguardi un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 del c.c., con riferimento alla retribuzione che era stata da lui percepita, trattandosi di profili indubbiamente rientranti nella competenza del Giudice ordinario; aveva, invece, chiesto la condanna del Lo Presti al risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione d'appartenenza, per effetto dell'avvenuto espletamento, da parte sua, di un'attività esterna incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, dovendo ritenersi che l'effettuazione di tale attività avesse privato la prestazione lavorativa, da lui resa come dipendente pubblico, di uno dei connotati essenziali (il rispetto dell'obbligo di esclusività) legittimanti la corresponsione in suo favore della retribuzione, il cui ammontare era, quindi, da configurarsi, per l'Amministrazione, come spesa non giustificata e priva di utilità giuridicamente apprezzabile.

In secondo luogo, il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dal Lo Presti, secondo cui la Procura avrebbe avviato l'attività istruttoria nei suoi confronti in carenza di

una "notitia damni" concreta e specifica e, quindi, in violazione dell'art. 51 del C.G.C.

A tal proposito, il Giudice di primo grado ha osservato che gli approfondimenti istruttori disposti dalla Procura nei riguardi del Lo Presti avevano correttamente tratto origine dai fatti desunti da una relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, la quale aveva effettuato mirate indagini su delega che le era stata conferita dal P.M. con nota n. 517053 del 26.9.2016.

Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte di quanto dettagliatamente riportato nella relazione della Guardia di Finanza con riferimento a presunte illegittimità imputabili al Lo Presti, non veniva ad assumere significativa rilevanza la circostanza che nella prima delega conferita dal P.M. non fosse stata esplicitata quale fosse l'originaria "notitia damni".

Passando alla disamina delle questioni di merito, il Giudice di primo grado ha evidenziato che la violazione del divieto, di cui all'art. 60 del D.P.R. n.3/1957, di svolgimento di attività incompatibili con il rapporto d'impiego pubblico genera una situazione d'illiceità, la quale può precludere la stessa prosecuzione del rapporto lavorativo, tant'è vero che l'art. 63 prevede la decadenza dall'ufficio, ove il dipendente non cessi dalla situazione d'incompatibilità entro il termine fissato dall'Amministrazione d'appartenenza con apposito atto di diffida.

In pratica, la decadenza discende dalla perdita di quei requisiti d'indipendenza da fattori esterni e di totale disponibilità nei confronti dell'Amministrazione, che, se fossero stati carenti "ab origine",

avrebbero impedito la costituzione del rapporto di pubblico impiego.

D'altro canto, l'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 ha confermato per tutti i pubblici dipendenti il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 60 del D.P.R. n.3/1957, salve le autorizzazioni eventualmente ammissibili.

Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha affermato che la fattispecie riguardante il Lo Presti non rientrava nell'ambito dei commi 6 e 7 dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, dato che non si trattava dell'espletamento di un incarico non autorizzato ma astrattamente autorizzabile.

Infatti, l'attività svolta dal Lo Presti come amministratore unico della S.S.R. s.p.a. dal 16.12.2013 (data in cui la medesima era divenuta a capitale totalmente privato) al 27.4.2016 rientrava nell'ambito della tipologia di cui all'art. 53, comma 1, del D.L.vo n.165/2001, trattandosi di incarico retribuito ricoperto in una società commerciale, come tale da ritenersi assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e, quindi, non autorizzabile, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.3/1957, considerato, altresì, che la S.S.R. s.p.a. non soltanto non era più partecipata da una P.A. ma non era neppure concessionaria di servizi affidati dalla Regione Siciliana né sottoposta alla sua vigilanza.

In pratica, una volta venuta meno la condizione che aveva consentito il rilascio in suo favore dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico, ossia la partecipazione maggioritaria nel capitale sociale da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, il Lo

Presti si sarebbe dovuto dimettere dalla carica di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. ed, in ogni caso, informare la Regione Siciliana della situazione sopravvenuta, che determinava l'incompatibilità della sua permanenza in quella funzione, non potendo, peraltro, assumere significativa rilevanza in contrario la persistenza del medesimo oggetto sociale ed il regime di convenzione per la prestazione di servizi assistenziali e sanitari, che legava la S.S.R. s.p.a. all'A.S.P. di Messina.

Risultava, peraltro, non condivisibile la tesi del Lo Presti, secondo cui, durante la fase immediatamente successiva alla privatizzazione della S.S.R. s.p.a., egli aveva ricoperto una sorta d'incarico professionale fiduciario, nell'interesse esclusivo dell'A.S.P. di Messina.

Una volta acclarato che l'incarico ricoperto dal Lo Presti come amministratore unico della S.S.R. s.p.a., dopo che essa era divenuta società a capitale totalmente privato, era assolutamente incompatibile con il suo status di dirigente regionale, il Giudice di primo grado ha esaminato i profili relativi all'an ed al quantum del danno erariale contestato al Lo Presti dalla Procura.

A tal proposito, il Giudice di primo grado ha ritenuto non condivisibile la tesi del P.M., secondo cui, nell'ipotesi di svolgimento di attività assolutamente incompatibile, sarebbe ravvisabile un danno "in re ipsa", da quantificarsi in misura pari all'intera retribuzione corrisposta dall'Amministrazione al dipendente pubblico interessato, durante il periodo in cui s'era verificata l'incompatibilità, dovendo, invece,

essere provata la sussistenza di un danno concreto, come, peraltro, sottolineato dalla sentenza n.26/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sia pur con specifico riferimento alle fattispecie di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.L.vo n.165/2001.

In tale ottica, il Giudice di primo grado ha affermato che la "ratio" dell'obbligo di esclusività va ravvisata nelle esigenze di preservare le energie lavorative del dipendente pubblico, in modo da tenerle sempre a disposizione dell'Amministrazione, e di tutelare il buon andamento della P.A., che verrebbe ad essere turbato dall'espletamento, da parte del medesimo dipendente, di attività di natura imprenditoriale, come tali caratterizzate da uno stretto nesso tra lavoro, rischio e profitto, nonché da un impegno professionale intenso e continuativo, tale da determinare sia il distoglimento delle energie lavorative del dipendente dal servizio d'istituto sia una minorazione del suo grado d'indipendenza.

In sostanza, imponendo il vincolo di esclusività, il legislatore ha inteso prevenire conflitti d'interesse nonché garantire che le energie lavorative del dipendente pubblico vengano riservate a totale vantaggio della P.A.

D'altro canto, nell'ambito del sinallagma contrattuale, la retribuzione corrisposta sarebbe finalizzata a compensare non soltanto una prestazione lavorativa quantitativamente e qualitativamente predefinita ma anche tutte le limitazioni che la normativa ricollega allo status di pubblico dipendente, ivi compreso l'obbligo di esclusività in favore della P.A. nelle sue diverse modulazioni (ossia

divieti assoluti di espletamento di altre attività e divieti derogabili mediante autorizzazione).

In pratica, secondo il Giudice di primo grado, l'imposizione dell'obbligo di esclusività verrebbe ad assumere una concreta valenza economica, che sarebbe presa in considerazione in sede di determinazione della retribuzione, talvolta esplicitamente, mediante la previsione di apposite indennità, talvolta implicitamente.

Pertanto, nel caso di violazione del divieto di espletamento di attività assolutamente incompatibili, viene a configurarsi un danno erariale sia quando da tali attività siano derivate ripercussioni negative sulla prestazione lavorativa svolta per la P.A. sia quando esse abbiano determinato, anche soltanto in apparenza, un conflitto d'interessi con l'esercizio delle pubbliche funzioni sia quando siano state, comunque, distolte energie lavorative, per la cui completa disponibilità a proprio favore l'Amministrazione aveva sostenuto un costo, rapportato ad una quota della retribuzione erogata.

In sostanza, secondo il Giudice di primo grado, la violazione dell'obbligo di esclusività lede:

la sinallagmaticità del rapporto di pubblico impiego, in quanto la P.A. viene a remunerare invano quella parte di energie lavorative del proprio dipendente, che, seppure non direttamente utilizzate nell'espletamento delle funzioni istituzionali, sono state, comunque, acquisite in proprio favore dalla stessa P.A., proprio al fine di evitarne la dispersione nell'esercizio di altre attività;

la predefinita ed equilibrata articolazione delle reciproche

obbligazioni, rispettivamente in capo alla P.A. ed al proprio dipendente, consistenti nella corresponsione, da parte della prima, della retribuzione a quest'ultimo, a fronte della prestazione, da parte del medesimo, di un servizio connotato dall'osservanza di determinati canoni comportamentali, tra cui il rispetto dei divieti previsti in materia d'incompatibilità.

Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha ritenuto di poter quantificare il danno risarcibile mediante l'applicazione di un criterio equitativo, non essendo agevolmente determinabile il valore economico dell'esclusività violata dal Lo Presti.

In tale ottica, il Giudice di primo grado ha sostenuto che:

la carica di amministratore unico di una s.p.a. appare notevolmente impegnativa;

considerato che la S.S.R. s.p.a. svolgeva attività nel settore sanitario-assistenziale, non poteva escludersi l'eventualità di un conflitto (anche soltanto apparente) di interessi, correlato all'esercizio, da parte del Lo Presti, delle funzioni di dirigente del Servizio Farmaceutico, incardinato presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana;

in tale contesto, poteva, quindi, ritenersi che si fosse verificato un danno per la Regione, corrispondente all'esborso sostenuto per l'erogazione di quella quota di retribuzione destinata a compensare l'obbligo di esclusività, essendovi stata, da parte del Lo Presti, una distrazione di energie lavorative, che egli avrebbe dovuto,

comunque, tenere a disposizione dell'Amministrazione d'appartenenza, energie, peraltro, da lui impiegate nell'espletamento di attività, quali quelle di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. (dopo la privatizzazione della medesima), potenzialmente in conflitto d'interessi con l'esercizio delle funzioni pubbliche;

per contro, doveva tenersi conto che il Lo Presti aveva svolto regolarmente le proprie mansioni istituzionali di dirigente regionale.

Orbene, considerato che, per esentarsi dall'osservanza del vincolo di esclusività, il pubblico dipendente dovrebbe optare, previa formale autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza, per l'espletamento della propria prestazione lavorativa in regime di "part time", in misura non superiore al 50%, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il danno da addebitarsi al Lo Presti fosse quantificabile in € 107.462,00, ossia in misura pari al 50% delle retribuzioni lorde, da lui complessivamente percepite, in qualità di dirigente regionale, nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico della fattispecie di responsabilità in esame, il Giudice di primo grado ha affermato che il Lo Presti aveva tenuto un comportamento connotato da colpa grave, essendo incorso in un'inescusabile violazione di obblighi notoriamente insiti nel rapporto lavorativo del pubblico dipendente, quali quelli attinenti al regime di esclusività, e non avendo neppure tenuto conto della circostanza che l'autorizzazione a ricoprire la carica di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. aveva perduto validità, dopo che quest'ultima era divenuta società a totale capitale

privato.

Infine, ad avviso del Giudice di primo grado, nella fattispecie in esame non potevano applicarsi:

né la “compensatio lucri cum damno”, non sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza, dato che non risultavano dimostrati effettivi vantaggi conseguiti dalla Regione, da altre Amministrazioni o dalla collettività amministrata, per effetto dei comportamenti illegittimi tenuti dal Lo Presti;

né il potere riduttivo dell’addebito, considerata l’inescusabilità della condotta tenuta dal Lo Presti in difformità da specifici parametri normativi.

Conclusivamente, la Sezione di primo grado ha condannato il Lo Presti a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 107.462,00, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

* * * * *

Avverso la sentenza n.164/2020 ha proposto appello il Lo Presti, il quale ha, in primo luogo, riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

A tal proposito, il medesimo ha sostenuto che:

nel chiedere la sua condanna alla restituzione delle retribuzioni corrispostegli, quale dirigente di ruolo, dalla Regione Siciliana, adducendo come motivo una presunta violazione, da parte sua, di determinati obblighi di servizio, ritenuta talmente grave da aver leso radicalmente il rapporto sinallagmatico disciplinato dal contratto di lavoro, a prescindere dalla dimostrazione di concreti e specifici profili

di disservizio arrecati all'Amministrazione, la Procura avrebbe inteso proporre una domanda di accertamento della nullità del contratto di lavoro e una conseguenziale richiesta di ripetizione dell'indebitato, ai sensi dell'art. 2033 del c.c.;

le domande formulate dal P.M. a suo carico sarebbero, dunque, esulanti dalla giurisdizione della Corte dei Conti, rientrando, invece, in quella del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale anche in ipotesi d'invalidità del contratto di lavoro sarebbe, comunque, tenuto ad applicare la normativa di cui all'art. 2126 del c.c., facendo salva la spettanza delle retribuzioni per le prestazioni lavorative già eseguite.

Sotto altro profilo, il Lo Presti ha sostenuto che il P.M. avrebbe inteso agire in funzione essenzialmente sanzionatoria, in un'ipotesi non prevista dalla legge come tale e, per di più, in contrasto con i principi dettati dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2126 del c.c. in materia di tutela della retribuzione spettante al lavoratore.

* * * * *

In secondo luogo, il Lo Presti ha riproposto l'eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali per carenza di una "notitia damni" concreta e specifica, sostenendo che, in assenza dell'indicazione, da parte della Procura, dell'informazione che aveva dato origine all'iniziale delega istruttoria conferita alla Guardia di Finanza, dovrebbe ritenersi che il P.M. avesse operato d'ufficio, in violazione dell'art. 51 del C.G.C.

* * * * *

Nel merito, il Lo Presti ha preliminarmente riassunto i profili essenziali della vicenda, sottolineando, tra l'altro, che:

nell'ambito del procedimento che aveva condotto, in conformità all'art. 53, comma 5, del D.L.vo n.165/2001, al rilascio in suo favore, da parte del competente dirigente generale della Regione Siciliana, dell'autorizzazione a ricoprire la carica di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. (all'epoca, ancora a partecipazione maggioritaria pubblica), era stato espressamente evidenziato che "dall'esame dell'oggetto sociale e tenuto conto delle attività in concreto svolte dalla S.S.R. s.p.a., non si ravvisano profili d'incompatibilità o situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale, da parte del Lo Presti, delle funzioni attribuitegli dalla Regione Siciliana, quale dirigente del Servizio 7- Farmaceutica";

d'altro canto, l'incarico di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. gli era stato conferito su espressa designazione formulata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (che, all'epoca, possedeva il 51% del capitale), affinché, in vista dell'imminente privatizzazione della società, peraltro imposta dall'art. 4 del D.L. n.95/2012, conv. in L. n.135/2012 (concernente "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche"), egli la gestisse in modo tale da garantire l'ordinato e corretto proseguimento dell'erogazione, in regime di convenzione con la medesima A.S.P., dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e dei servizi sanitari integrati alla persona, in favore della platea degli utenti, e da assicurare, altresì, il

mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente.

Orbene, in tale peculiare contesto e tenuto conto delle concrete finalità della sua nomina ad amministratore unico, la circostanza che, a decorrere dal 16.12.2013, la S.S.R. s.p.a. fosse divenuta, come ampiamente preventivato, società a capitale interamente privato, avendo l'A.S.P. di Messina alienato la propria quota di maggioranza al Consorzio di Cooperative Sociali "Sisifo", non avrebbe fatto venir meno la sostanziale validità dell'autorizzazione che gli era stata rilasciata dall'Amministrazione regionale d'appartenenza né tanto meno reso non più autorizzabile in assoluto l'incarico in corso di espletamento.

Infatti, tale incarico era stato autorizzato ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.L.vo n.165/2001, che, nel consentire, a determinate condizioni, il rilascio a pubblici dipendenti di autorizzazioni anche per l'espletamento di incarichi loro conferiti da società esercenti attività imprenditoriali o commerciali, costituisce una chiara deroga al regime di tendenziale incompatibilità previsto dall'art. 60 del D.P.R. n.3/1957.

D'altro canto, l'oggetto sociale e le prestazioni rese all'utenza dalla S.S.R. s.p.a., in regime di convenzione con l'A.S.P. di Messina, erano rimasti identici, mentre l'eventualità di un conflitto d'interessi tra l'espletamento, da parte del Lo Presti, dell'incarico di amministratore unico di tale società e le funzioni da lui svolte in qualità di dirigente presso l'assessorato regionale alla Sanità era già stata motivatamente esclusa, in occasione dell'avvenuto rilascio

dell'autorizzazione a ricoprire l'incarico in questione.

A tal proposito, il Lo Presti ha ribadito che l'incarico di amministratore, che egli aveva continuato ad espletare dopo la privatizzazione della S.S.R. s.p.a., non era affatto assimilabile all'esercizio di attività imprenditoriale o commerciale con finalità di lucro personale, tanto più che il compenso da lui percepito era rimasto quello fissato (€ 36.000,00 lordi annui) all'epoca in cui aveva ottenuto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale d'appartenenza, senza, quindi, alcun collegamento con l'andamento degli utili ricavati dalla società.

Il Lo Presti ha, pertanto, contestato la ricostruzione della fattispecie, operata dalla sentenza di primo grado, in termini d'incompatibilità assoluta con il rapporto di pubblico impiego dell'incarico di amministratore della S.S.R. s.p.a., da lui ricoperto dal 16.12.2013 in poi, ed ha sottolineato che nell'incarico in questione era, in concreto, del tutto assente, per quanto lo riguardava specificamente, un qualsiasi nesso tra lavoro, rischio e profitto, che il legislatore ha inteso prevenire delineando le ipotesi d'incompatibilità assoluta.

In conclusione, ad avviso del Lo Presti, nella vicenda in esame non sarebbe ravvisabile alcun profilo di sostanziale antigiuridicità.

Per quanto riguarda il danno, il Lo Presti ha contestato la distinzione tra incarichi non autorizzabili (ipotesi d'incompatibilità assoluta) ed incarichi autorizzabili ma non autorizzati (ipotesi d'incompatibilità relativa), che era stata prospettata dalla Procura e condivisa dal Giudice di primo grado al precipuo fine d'individuare differenti

trattamenti sanzionatori-risarcitori da applicarsi in relazione alle due tipologie di incarichi.

In realtà, ad avviso del Lo Presti, avendo il legislatore previsto un unico regime risarcitorio, appositamente tipizzato nei commi 7 e 7-bis dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto autonomamente configurare, in mancanza di una norma di legge che disponga in proposito, un danno risarcibile diverso e più gravoso, da porre a carico del dipendente pubblico incorso nella violazione di un divieto d'incompatibilità assoluta, tanto più a prescindere dalla prova di un pregiudizio effettivamente arrecato all'Amministrazione d'appartenenza per effetto dell'espletamento dell'incarico non autorizzato.

D'altro canto, il Giudice di primo grado aveva individuato d'ufficio, in palese violazione dell'art. 112 del c.p.c., profili di danno che non erano stati neppure ipotizzati nè tantomeno provati dal P.M., quali la presunta sottrazione, da parte del Lo Presti, di energie lavorative all'Amministrazione d'appartenenza o l'essersi egli trovato in conflitto d'interessi, anche meramente potenziale, con la medesima.

In ogni caso, anche ove si ritenesse che nella vicenda in esame sia ravvisabile un'ipotesi d'incompatibilità assoluta e che essa debba soggiacere ad un regime diverso da quello espressamente delineato dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.L.vo n.165/2001, il Lo Presti ha ribadito che non sarebbe sussistente né provato alcun danno risarcibile da lui arrecato all'Amministrazione regionale, neppure nella misura ridotta individuata dal Giudice di primo grado (pari al

50% della retribuzione percepita dal Lo Presti nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016, oggetto di contestazione).

A tal proposito, il Lo Presti ha fatto riferimento alla prevalente giurisprudenza contabile, la quale reputa priva di giuridico fondamento la tesi della non retribuitività, per effetto della lesione del rapporto sinallagmatico, delle prestazioni lavorative rese dal pubblico dipendente, che abbia contestualmente svolto attività esterne incompatibili con il rapporto d'impiego pubblico, osservando che, opinando diversamente, verrebbe a configurarsi una sorta di responsabilità sanzionatoria non prevista dalla legge, dovendo, invece, provarsi che l'Amministrazione abbia subito un danno concreto derivante dall'avvenuto espletamento delle attività incompatibili, come avviene, ad esempio, nei casi di assenze ingiustificate o pretestuose dall'ufficio, di rendimento inadeguato, di gravi inadempienze nell'esercizio delle mansioni con conseguenti disfunzioni organizzative ecc.

Ciò premesso, il Lo Presti ha evidenziato di aver sempre regolarmente e proficuamente lavorato come dirigente della Regione Siciliana, di non essersi mai assentato dall'ufficio, di non aver mai distratto le proprie energie lavorative dall'espletamento delle funzioni istituzionali assegnategli, come, peraltro, esplicitamente confermato dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato regionale alla Sanità, di non aver mai operato, nel periodo in cui era stato amministratore della S.S.R. s.p.a., in conflitto d'interessi con l'Amministrazione d'appartenenza.

In tale contesto, quindi, ad avviso del Lo Presti, non si sarebbe verificata alcuna alterazione del sinallagma contrattuale, di gravità tale da determinare una percezione "sine causa" degli emolumenti retributivi a lui erogati dalla Regione Siciliana.

Tutto ciò non era stato preso in considerazione dal Giudice di primo grado, il quale, supplendo alle carenze probatorie della Procura ed in violazione degli artt. 112 e 115 del c.p.c., 2697 del c.c., 4 e 95 del Codice di Giustizia Contabile, aveva individuato d'ufficio profili di danno in realtà insussistenti, come un'ipotetica sottrazione di energie lavorative, che sarebbero dovute rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale, ed un potenziale conflitto d'interessi, che, peraltro, era già stato motivatamente escluso in occasione del rilascio dell'originaria autorizzazione a ricoprire l'incarico di amministratore della S.S.R. s.p.a.

In pratica, secondo il Lo Presti, il Giudice di primo grado avrebbe emesso una pronuncia di condanna a suo carico sulla base del mero riscontro di una violazione di legge, a lui asseritamente imputabile, e, soprattutto, in assenza di prova, da parte della Procura, di danni concretamente subiti dalla Regione Siciliana.

Proseguendo nell'esposizione dei motivi d'appello avverso la sentenza n.164/2020, il Lo Presti ha sostenuto che nel suo comportamento non sarebbero, comunque, ravvisabili profili né di dolo né di colpa grave, avendo egli agito in buona fede.

A tal proposito, il Lo Presti ha ribadito che:

l'incarico di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. gli era stato

conferito su espressa designazione formulata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (che, all'epoca, possedeva il 51% del capitale), affinché, in vista dell'imminente privatizzazione della società, peraltro imposta dall'art. 4 del D.L. n.95/2012, conv. in L. n.135/2012, egli la gestisse in modo tale da garantire l'ordinato e corretto proseguimento dell'erogazione, in regime di convenzione con la medesima A.S.P., dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e dei servizi sanitari integrati alla persona, in favore della platea degli utenti, ed, altresì, in modo da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente;

egli aveva chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione ad espletare tale incarico dalla Regione Siciliana, che aveva escluso l'eventualità di un conflitto d'interessi, anche potenziale, con le funzioni da lui svolte in qualità di dirigente regionale;

egli aveva trasmesso all'Amministrazione d'appartenenza il modello "anagrafe della prestazione", di cui all'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, inserendovi tutte le informazioni di dettaglio;

anche dopo che l'A.S.P. di Messina aveva ceduto, come preventivato, ad un consorzio di cooperative sociali la propria quota maggioritaria di capitale, la S.S.R. s.p.a. aveva continuato a svolgere, in regime convenzionale e/o di appalto con l'A.S.P., le medesime attività riabilitative ed assistenziali in favore di pazienti gravemente malati o disabili;

egli non aveva mai svolto attività imprenditoriali per finalità di lucro personale, come dimostrato anche dalla circostanza che il compenso

che gli era stato inizialmente attribuito era rimasto immutato anche dopo la privatizzazione della S.S.R. s.p.a.;

una volta completata la delicata fase di transizione (nel corso della quale erano sorte molteplici problematiche anche di natura legale) della S.S.R. s.p.a. da società a partecipazione pubblica maggioritaria a società a capitale totalmente privato, egli, esaurito l'espletamento del proprio mandato (il cui limite temporale massimo era stato prefissato con riferimento all'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2015), aveva, senza indugio, rassegnato in data 27.4.2016 le dimissioni dall'incarico di amministratore unico, comunicando tale circostanza alla Regione Siciliana, che ne aveva preso atto senza formulare osservazioni;

peraltro, all'epoca dei fatti, la giurisprudenza non aveva ancora assunto un orientamento univoco nell'individuazione dei tratti distintivi tra le ipotesi di incompatibilità assoluta e quelle d'incompatibilità relativa, riguardanti i pubblici dipendenti, e ciò confermerebbe la sussistenza di difficoltà interpretative della complessa normativa in materia e la scusabilità di eventuali errori ermeneutici da lui compiuti, peraltro, in un contesto assai peculiare, quale quello caratterizzante la S.S.R. s.p.a.

In ogni caso, ad avviso del Lo Presti, avendo egli regolarmente e proficuamente svolto le proprie funzioni di dirigente regionale, non potrebbe prescindere dall'applicazione in suo favore dell'art. 2126 del c.c., che tutela il diritto del lavoratore alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese e ciò anche nelle ipotesi d'invalidità

del contratto di lavoro, e dell'art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione adeguata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

D'altronde, nella fattispecie in esame, la Regione Siciliana aveva tratto indubbiamente cospicui vantaggi dalle prestazioni lavorative da lui rese in qualità di dirigente, mentre non aveva patito alcun danno patrimoniale per effetto dell'incarico da lui svolto come amministratore della S.S.R. s.p.a., peraltro, a suo tempo, motivatamente autorizzato.

Il Lo Presti, infine, ha eccepito:

l'errata quantificazione del danno in rapporto alle retribuzioni lorde anziché a quelle nette da lui percepite come dirigente regionale, con riferimento al periodo in cui, secondo il Giudice di primo grado, si sarebbe verificata l'incompatibilità con l'incarico di amministratore della S.S.R. s.p.a.;

l'erroneità della tesi del Giudice di primo grado, secondo cui il pubblico dipendente, per emanciparsi dal vincolo di esclusività, dovrebbe accedere alla modalità di lavoro "part time" in misura non superiore al 50%, ragion per cui l'onere risarcitorio da porsi a carico del Lo Presti, incorso in violazione del vincolo d'incompatibilità assoluta, poteva essere quantificato, in via equitativa, in misura pari al 50% delle retribuzioni da lui percepite nel periodo in contestazione; l'assenza di qualsiasi disposizione normativa o contrattuale che possa avvalorare la tesi del Giudice di primo grado, relativa all'ipotetica sussistenza di una componente della retribuzione del

dirigente regionale siciliano volta a remunerare l'obbligo di esclusività, componente che, peraltro, nei casi in cui è effettivamente prevista (in favore dei docenti universitari, dei medici del Servizio Sanitario Nazionale ecc.), non è, comunque, mai superiore al 30% della retribuzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni ed eccezioni, il Lo Presti ha, conclusivamente, chiesto:

in via principale, la riforma della sentenza n.164/2020 e la conseguenziale assoluzione da ogni addebito;

in subordine, una congrua riduzione dell'onere risarcitorio posto a suo carico.

* * * * *

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, confutando i vari motivi d'appello proposti dal Lo Presti e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza n.164/2020.

* * * * *

Con memoria depositata il 29.11.2021 il Lo Presti ha insistito per l'accoglimento del proprio appello, facendo riferimento anche ai principii enunziati in recenti sentenze emesse da questa Sezione, relativamente a fattispecie riguardanti problematiche analoghe a quella oggetto del presente giudizio.

* * * * *

All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa che sia priva di giuridico fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, riproposta in appello dal Lo Presti.

A tal proposito, analizzate l'impostazione e le argomentazioni dell'atto di citazione, risultano pienamente condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza n.164/2020, secondo cui:

la Procura non aveva inteso né prospettare la nullità "tout court" del contratto di lavoro del Lo Presti, per il fatto che egli avesse svolto, per un determinato periodo, attività, come amministratore della S.S.R. s.p.a., incompatibili con il rapporto d'impiego quale dirigente regionale, né esercitare nei suoi riguardi un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebitato, ai sensi dell'art. 2033 del c.c., con riferimento alla retribuzione che era stata da lui percepita nel periodo oggetto di contestazione, trattandosi di profili rientranti nella competenza del Giudice ordinario;

aveva, invece, chiesto la condanna del Lo Presti al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente arrecato all'Amministrazione d'appartenenza, per effetto dell'avvenuto espletamento, da parte sua, di un'attività esterna incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, dovendo ritenersi che l'effettuazione di tale attività avesse privato la prestazione lavorativa, da lui resa come dipendente pubblico, di uno dei connotati essenziali (il rispetto dell'obbligo di esclusività) legittimanti la corresponsione in suo favore della retribuzione, il cui ammontare era, quindi, da configurarsi, per

l'Amministrazione, come spesa non giustificata e priva di utilità giuridicamente apprezzabile.

Appare, dunque, evidente che, trattandosi di azione promossa dalla Procura per ottenere la condanna di un pubblico dipendente al risarcimento di un prospettato danno erariale, che sarebbe stato da lui arrecato all'Amministrazione d'appartenenza, sussiste la giurisdizione del Giudice contabile.

* * * * *

Ugualmente infondata risulta l'eccezione di nullità della citazione, riproposta dal Lo Presti in grado d'appello, secondo cui la Procura avrebbe avviato l'attività istruttoria nei suoi riguardi in carenza di una "notitia damni" concreta e specifica e, quindi, in violazione dell'art. 51 del C.G.C.

Infatti, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, gli approfondimenti istruttori disposti dalla Procura nei riguardi del Lo Presti avevano tratto origine da informazioni contenute in una relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, la quale aveva segnalato che, nell'ambito di indagini in corso nei riguardi di vari dirigenti della Regione Siciliana, era emerso che il medesimo Lo Presti avrebbe violato la normativa vigente in materia di divieti di ricoprire incarichi esterni non autorizzati ed incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

* * * * *

Passando alla disamina delle questioni di merito, risulta che la Procura regionale aveva citato in giudizio di responsabilità

amministrativa il Lo Presti, sostenendo che:

l'attività da lui svolta in qualità di amministratore unico della S.S.R. s.p.a. nel periodo dal 16.12.2013 (quando tale società era divenuta a totale capitale privato) al 27.4.2016 era da ritenersi incompatibile con il suo status di dirigente regionale di ruolo;

ciò aveva leso radicalmente il sinallagma del rapporto di pubblico impiego intercorrente tra il Lo Presti e la Regione Siciliana, ragion per cui s'era verificato un danno erariale da parametrarsi all'intera retribuzione che sarebbe stata indebitamente percepita dal medesimo dirigente regionale nel periodo in contestazione, avendo il legislatore ritenuto che nelle fattispecie d'incompatibilità assoluta sia ravvisabile, "in re ipsa", una presunzione di conflitto d'interessi, non superabile neppure "ex post" mediante la prova della regolare effettuazione della prestazione lavorativa presso l'Amministrazione d'appartenenza.

A sua volta, nella sentenza n.164/2020 il Giudice di primo grado:

da un lato, ha affermato che l'incarico esterno ricoperto dal Lo Presti nel periodo in questione fosse incompatibile con il rapporto di pubblico impiego;

da un altro lato, ha ritenuto non condivisibile la tesi del P.M., secondo cui, nell'ipotesi di svolgimento di attività assolutamente incompatibile, sarebbe ravvisabile un danno "in re ipsa", da quantificarsi in misura pari all'intera retribuzione corrisposta dall'Amministrazione al dipendente pubblico interessato, dovendo, invece, essere dimostrata la sussistenza di un danno concreto, come, peraltro, sottolineato

dalla sentenza n.26/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sia pur con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.L.vo n.165/2001.

Ciò premesso, pur avendo rilevato che il Lo Presti aveva svolto regolarmente le proprie mansioni istituzionali di dirigente, il Giudice di primo grado ha, tuttavia, affermato che l'Amministrazione regionale aveva, comunque, subito un danno, "consistito nell'esborso di quella quota di retribuzione che remunera l'obbligo di esclusività", essendovi stata, da parte del Lo Presti, una distrazione di energie lavorative, che egli avrebbe dovuto, comunque, tenere a disposizione dell'Amministrazione d'appartenenza, energie, peraltro, da lui impiegate nell'espletamento di attività, quali quelle di amministratore unico della S.S.R. s.p.a., anche soltanto potenzialmente in conflitto d'interessi con l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, il Giudice di primo grado, sulla base di una valutazione in via equitativa, ha condannato il Lo Presti a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 107.462,00, pari al 50% delle retribuzioni lorde da lui percepite nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016, in cui s'era verificata l'incompatibilità dell'incarico ricoperto presso la S.S.R. s.p.a. con il rapporto d'impiego intercorrente con l'Amministrazione regionale.

Il Lo Presti ha contestato tali conclusioni, evidenziando di aver sempre regolarmente e proficuamente lavorato come dirigente della Regione Siciliana, di non essersi mai arbitrariamente o pretestuosamente assentato dall'ufficio, di non aver mai distratto le

proprie energie lavorative dall'espletamento delle funzioni istituzionali (circostanze, peraltro, confermate dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato regionale alla Sanità), di non aver mai operato, nel periodo in cui era stato amministratore della S.S.R. s.p.a., in conflitto d'interessi con l'Amministrazione d'appartenenza, che era a conoscenza di tale incarico e delle sue finalità e l'aveva, a suo tempo, autorizzato.

In tale contesto, quindi, ad avviso del Lo Presti:

non s'era verificata alcuna alterazione del sinallagma contrattuale, di gravità tale da determinare una percezione "sine causa" degli emolumenti retributivi, a lui erogati dalla Regione Siciliana per prestazioni lavorative effettivamente rese;

in pratica, il Giudice di primo grado avrebbe emesso una pronuncia di condanna a suo carico sulla base del mero riscontro di una violazione di legge a lui asseritamente imputabile e, soprattutto, in assenza di prova, da parte della Procura, di danni patrimoniali concretamente subiti dalla Regione Siciliana, venendo così a configurarsi una sorta di responsabilità sanzionatoria non prevista da alcuna specifica norma.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva, in linea generale, che l'espletamento di un incarico in qualità di amministratore di una società a capitale privato, esercente attività di natura imprenditoriale, è incompatibile "ex lege" con lo status di pubblico dipendente.

Ciò si desume chiaramente:

dall'art. 60 del D.P.R. n.3/1957, che, in attuazione del precetto

contenuto nell'art. 98 della Costituzione (secondo cui: "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"), dispone che: "Il pubblico impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente";

dall'art. 63 del medesimo D.P.R., che prevede la decadenza dall'ufficio del pubblico dipendente, il quale, alla scadenza del termine di quindici giorni dalla diffida ricevuta affinché cessi dalla situazione d'incompatibilità, abbia continuato a svolgere l'attività vietata;

dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo n.165/2001, il quale dispone che: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. n.3/1957".

Orbene, in tale contesto occorre verificare se, in che modo e sulla scorta di quali elementi probatori possa ravvisarsi un danno erariale risarcibile, da porsi a carico del dipendente pubblico, che, pur avendo reso la propria prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione d'appartenenza, abbia, tuttavia, svolto attività incompatibili con il proprio status.

A tal proposito, deve rammentarsi che questa Sezione con le sentenze n.21/2020 e n.93/2021 ha già avuto modo di pronunziarsi su azioni di responsabilità proposte dalla Procura regionale, la quale

aveva sostenuto che l'inosservanza del generale dovere di esclusività aveva reso l'intero trattamento retributivo, percepito dal pubblico dipendente inadempiente, privo di causa giustificativa, per effetto della radicale lesione del rapporto sinallagmatico intercorrente con l'Amministrazione d'appartenenza.

Questa Sezione ha, in particolare, osservato che in tali fattispecie:

l'avvenuta percezione degli emolumenti retributivi trova, comunque, nelle prestazioni lavorative effettivamente rese un'adeguata causa giustificativa, non potendosi negare "tout court" la persistenza di un valido rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita ed attività svolta, nonostante la contestata violazione delle norme in materia d'incompatibilità assoluta;

d'altro canto, non è rinvenibile alcuna norma imperativa che deponga nel senso della radicale ed automatica invalidità del contratto di lavoro né alcuna disposizione di legge o di contrattazione collettiva, che legittimi l'integrale ripetibilità di quanto percepito dal soggetto interessato per le attività concretamente svolte alle dipendenze della propria Amministrazione;

soltanto nelle ipotesi in cui sia prevista (come notoriamente avviene per determinate categorie di dipendenti pubblici: medici del Servizio Sanitario Nazionale, docenti universitari ecc.) una voce retributiva o un'indennità specificamente finalizzata a remunerare l'assunzione e l'osservanza dell'obbligo di esclusività, può ritenersi che, in caso di violazione del medesimo, essa sia stata indebitamente percepita e sia, quindi, ripetibile, essendo venuto meno, con esclusivo

riferimento ad essa, il rapporto sinallagmatico che ne aveva giustificato la corresponsione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro;

ovviamente, vengono a porsi su piani del tutto diversi dalla responsabilità amministrativa per danno erariale e, quindi, esulano dalla sfera giurisdizionale riservata alla Corte dei Conti le ulteriori conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti dall'inosservanza del divieto d'incompatibilità (come quelle di natura disciplinare, di decadenza dall'impiego in caso di persistente inadempienza dopo apposita diffida ecc.).

D'altronde, tali argomentazioni risultano conformi a quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'Appello, secondo cui:

è da escludersi l'automatica insorgenza di un danno erariale a causa di una mera violazione di legge, quando questa non abbia concretamente leso il buon andamento della P.A. né abbia prodotto un reale depauperamento delle pubbliche finanze (Sez. I^a n.188/2019);

è sempre necessario provare adeguatamente la sussistenza di un danno erariale, in quanto esso non può essere ravvisato per effetto soltanto della contestata violazione di legge (Sez. II^a n.138/2020);

l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'incompatibilità assoluta non può automaticamente determinare l'insorgenza della responsabilità amministrativa risarcitoria a carico del pubblico dipendente, dovendo la Procura provare che il medesimo abbia

effettivamente sottratto energie lavorative all'Amministrazione d'appartenenza, non svolgendo puntualmente e proficuamente le proprie mansioni, arrecando disservizi e tenendo, quindi, condotte idonee a determinare una grave lesione del rapporto sinallagmatico tra espletamento delle funzioni istituzionali e retribuzione percepita (III[^] Sez. n.7/2020).

Principii analoghi sono desumibili, in linea generale, anche dalla sentenza delle Sezioni Riunite n.26/2019.

Orbene, esaminando la posizione del Lo Presti, il Collegio Giudicante osserva che:

risulta che il medesimo ha sempre regolarmente effettuato le proprie prestazioni lavorative in qualità di dirigente della Regione Siciliana e non s'è mai arbitrariamente assentato dall'ufficio;

non è stato ipotizzato nè tantomeno provato dalla Procura che il Lo Presti abbia effettivamente distratto parte delle proprie energie lavorative dall'espletamento delle funzioni assegnategli o che abbia arrecato disservizio all'Amministrazione d'appartenenza o che abbia reso prestazioni qualitativamente o quantitativamente insufficienti o, comunque, inadeguate rispetto alle mansioni istituzionali di pertinenza.

La regolarità e la proficuità dei servizi resi dal Lo Presti sono state, peraltro, esplicitamente confermate dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato regionale alla Sanità e di ciò ha preso atto lo stesso Giudice di primo grado nella sentenza n.164/2020 (v. pag. 46).

Inoltre, non risulta provato che il Lo Presti abbia mai, anche soltanto occasionalmente, operato, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore della S.S.R. s.p.a., in conflitto d'interessi, anche meramente potenziale, con l'Amministrazione regionale, che, peraltro, era pienamente a conoscenza di tale incarico e delle peculiari finalità per il perseguimento delle quali era stato conferito e venne informata dal Lo Presti della sua cessazione, avvenuta il 27.4.2016.

Non risulta neppure che nel trattamento retributivo fruito dal Lo Presti, in qualità di dirigente regionale di ruolo, fosse inserita una specifica voce od indennità finalizzata a remunerare l'assunzione e l'osservanza del vincolo di esclusività, la cui violazione ne avrebbe, quindi, determinato l'indebita percezione.

Debbono, pertanto, ritenersi non condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, sopra ampiamente illustrate, cui è pervenuto il Giudice di primo grado, il quale:

ha ritenuto, sulla base di mere ipotesi, non supportate da concreti elementi probatori ed anzi smentite dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, che il Lo Presti, pur avendo indubbiamente effettuato le proprie prestazioni lavorative, avesse arrecato un effettivo danno patrimoniale all'Amministrazione d'appartenenza;

ha affermato, pur in carenza di puntuali disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva, riguardanti la specifica valenza economica dell'obbligo di esclusività nell'ambito del trattamento economico dei dirigenti della Regione Siciliana, che il danno da addebitarsi al

medesimo Lo Presti, per effetto della mera violazione di tale obbligo, fosse quantificabile, peraltro in via equitativa, in € 107.462,00, ossia in misura pari al 50% delle retribuzioni lorde, da lui complessivamente percepite nel periodo dal 16.12.2013 al 27.4.2016.

Il regolare e proficuo espletamento delle mansioni istituzionali, da un lato, e la mancanza di prova di un danno risarcibile concretamente arrecato alla Regione Siciliana, da un altro lato, impongono, dunque, l'annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate dalla sentenza di primo grado a carico del Lo Presti.

Resta assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, la cui disamina sarebbe, in questa sede, superflua, in carenza di un effettivo danno erariale, elemento essenziale della fattispecie di responsabilità amministrativa di natura risarcitoria.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 31 del Codice di Giustizia Contabile, si liquidano in favore del Lo Presti le spese di difesa, per entrambi i gradi di giudizio, nella complessiva misura di € 6.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, in accoglimento del gravame proposto da Lo Presti Antonio:

annulla la sentenza n. 164/2020, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data

16.4.2020;

liquida in favore del Lo Presti le spese di difesa, per entrambi i gradi di giudizio, nella complessiva misura di € 6.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge (spese generali, pari al 15%, I.V.A. e C.P.A.), ponendo il relativo onere finanziario a carico della Regione Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

L'ESTENSORE

(f.to Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

(f.to Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria

Palermo, 28/02/2022

Il Funzionario Preposto

(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)